



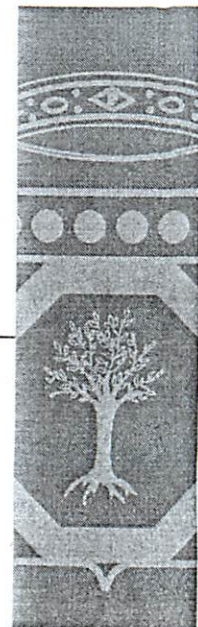
Regione Puglia

Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.123/2015 DEL 30/11/2015

Riconoscimento legittimità debito f. bil. ai sensi art.73, com. 1, lett. a., Dlgs 23.06.11, n.118. D.I. del GdP Maglie n.89/15; S.za GdP di LE n.2263/14; S.za CTP Bari n.91/1/10 del 16/04/10; CTP Bari n.147/13/12; S.za della CTP di BA n.470/01/14; S.za CTP TA n.239/04/13; S.za CTP Ostuni n.198/14 del 03.07.14; S.za CTP di Bari n.25/17/14; S.za n.565 del 21.11.13 CTP Lecce; S.za n.662/11/15 CTR Bari.





RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Relatore dr. Raffaele Piemontese

L'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio ha subito una sostanziale riforma a seguito dell'entrata in vigore, con efficacia a partire dall'esercizio finanziario 2015, dell'art 73 del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118, così come novellato dal D.lgs 10 agosto 2014, n. 126.

Sulla base di tale disposto normativo, il debito fuori bilancio, maturato al di fuori delle ordinarie procedure contabili preordinate alla spesa, è debito estraneo alla volontà dell'ente, che deve pertanto procedere al suo riconoscimento al fine di ricondurlo al sistema bilancio.

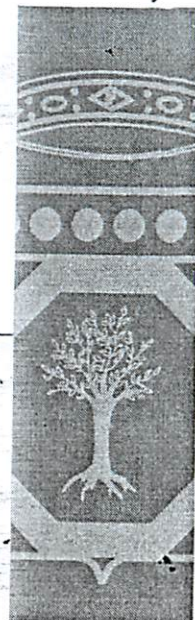
Dispone l'art 73 del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118:

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni)

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a) sentenze esecutive;
 - b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
 - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
 - e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.
4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

Tra le fattispecie individuate dalla norma si riscontrano, al comma 1 lettera a., i debiti rinvenienti da "sentenze esecutive". Tale tipologia debitoria, invero, si





impone all'ente "ex se", in base al comando imperativo che il provvedimento giudiziale contiene, senza dipendere dal riconoscimento o meno della sua legittimità.

Pertanto, sotto questo profilo, l'organo consiliare dell'ente deve procedere al riconoscimento del debito senza alcun margine di valutazione sul piano della legittimità, ed il riconoscimento appare doppiamente doveroso, dovendo l'ente ottemperare all'ordine del giudice così come il privato cittadino.

Sul piano giuridico, rientrano nel novero delle sentenze esecutive, sulla base di copiosa giurisprudenza sul punto, tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, ivi compresi i decreti ingiuntivi, da cui derivino debiti di natura pecuniaria a carico dell'ente.

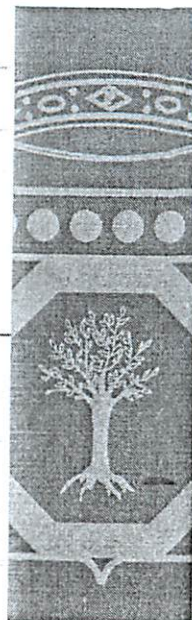
Ai sensi del comma 4, art. 73, del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118, il Consiglio regionale provvede al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito si intende riconosciuta.

Tutto ciò considerato, con la presente legge, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 73 del D.lgs. n. 118/2011, si intende procedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da posizioni debitorie coerenti, relative a crediti per spese legali di controparte a seguito di giudizi in Commissione Tributaria Provinciale e Regionale ed dinanzi al Giudici di Pace, esperiti nei confronti della Regione Puglia, sulla base di sentenze e decreti ingiuntivi esecutivi come per legge.

Le relazioni relative alle singole posizioni debitorie sono riportate analiticamente nell'allegato A.

L'Assessore al Bilancio
Dr. Raffaele Piemontese

23 OTT



All. A

DESCRIZIONE DELLE POSIZIONI DEBITORIE DA REGOLARIZZARE

POSIZIONE DEBITORIA N. 1 TOTALE € 534,01

Generalità dei creditori:

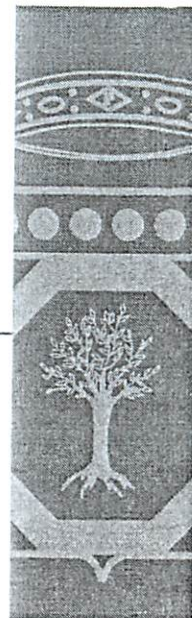
- **PASCA AVV. LUIGI**, C.F. PSCLGU65S05E815Y e P.I. 02623010754, residente in Maglie alla via G. Di Vittorio 1/A.

Oggetto della spesa: Esecuzione Decreto Ingiuntivo n. 89/15 emesso il 30/03/2015 dal Giudice di Pace di Maglie, reso esecutivo con provvedimento del 17/06/2015. Liquidazione somme a titolo di spese di registrazione della Ordinanza di assegnazione somme del Tribunale di Lecce del 08/05/2012 r.g.e. 4876/11 e della Ordinanza di assegnazione somme del Tribunale di Lecce del 08/03/2014 r.g.e. 362/13 entrambe per l'esecuzione della sentenza della Commissione Provinciale Tributaria di Bari n. 18/24/09 nonché di spese e competenze legali del procedimento monitorio.

Importo del debito fuori bilancio: euro 534,01 (comprensivi della quota relativa a onorari, I.v.a. e C.A.P., a lordo della ritenuta d'acconto).

Relazione sulla formazione del debito: La controversia è sorta con notifica di ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari, per l'annullamento di cartella di pagamento n. 05920070044752773, relativa alla tassa automobilistica regionale anno 2001, autovettura targata BA366AR per € 262,08. La Commissione Tributaria Provinciale adita, con la citata sentenza N. 18/24/09 accoglieva il ricorso e condannava la Regione Puglia al pagamento delle spese legali quantificate in € 150,00 oltre accessori di legge. La sentenza veniva messa in esecuzione a mezzo di atto di pignoramento presso terzi iscritto a ruolo dinanzi al Tribunale di Lecce al r.g.e. n. 4876/2011; la procedura esecutiva si chiudeva con ordinanza di assegnazione somme del 08/05/2012, con soddisfo parziale del creditore per incapienza, e successivo pagamento da parte del Tesoriere dell'Ente, Banco di Napoli SpA, in favore dell'avv. Pasca. Successivamente il creditore instaurava ulteriore procedura esecutiva r.g.e. n. 362/13 dinanzi al Tribunale di Lecce per la parte non soddisfatta del credito; la procedura esecutiva si chiudeva con ordinanza di assegnazione somme del 08/03/2014 e successivo pagamento da parte del Tesoriere dell'Ente, Banco di Napoli SpA. Con il D.I. oggetto del presente disegno di legge il Giudice di Pace di Maglie condanna la Regione Puglia al pagamento delle spese di registrazione delle due ordinanze di assegnazione succitate oltre che le successive spese e competenze della procedura monitoria e





dettagliatamente quantificate con diffida ad adempiere comunicata a mezzo pec alla Regione Puglia il 29.06.2015.

POSIZIONE DEBITORIA N. 2 TOTALE € 538,81

Generalità dei creditori:

1. **CIARDO ROCCO**, C.F. CRDRCC64L20E506H, domiciliato c/o avv. Cristian Zambrini, Via del Mare n. 14/F, Lecce, per € 538,81;

Oggetto della spesa: Esecuzione della Sentenza del Giudice di Pace di Lecce n. 2263/14 del 16.06.2014. Liquidazione di somme in favore del sig. Ciardo Rocco a titolo di spese legali, compensi ed accessori di legge.

Importo del debito fuori bilancio: euro 538,81 (comprensivi della quota relativa a onorari, I.v.a. e C.A.P.).

Relazione sulla formazione del debito: La controversia è sorta con la proposizione, da parte del sig. Ciardo Rocco, di opposizione avverso la cartella esattoriale n. 0592012003048606 (relativa, solo pro quota, alla tassa automobilistica regionale anno 2006, per € 234,44) dinanzi al Giudice di Pace di Lecce.

Il G.d.P. adito accoglieva il ricorso e condannava la Regione Puglia, con sentenza n. 2263/2014, notificata in forma esecutiva in data 30/06/2014, al pagamento in favore di Ciardo Rocco delle spese di lite quantificate in € 250,00 di cui € 50,00 per borsuali ed € 200,00 per compensi oltre accessori di legge.

Unitamente alla sentenza citata il creditore notificava atto di precetto complessivamente quantificando il proprio credito in € 538,81.

POSIZIONE DEBITORIA N. 3 TOTALE € 634,40

Generalità dei creditori:

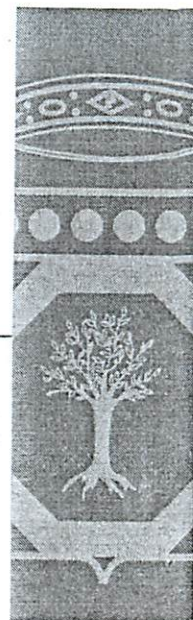
1. **D'AMICO DOTT. MARCO**, C.F. DMCMRC74B02H926N, P.I. 01921890719, domiciliato in Manfredonia alla via Scaloria n. 129, per € 634,40;

Oggetto della spesa: Esecuzione della Sentenza della Commissione Tributaria di Bari n. 91/1/2010 del 16/04/2010. Liquidazione di somme in favore del dott. D'Amico Marco a titolo di spese legali, compensi ed accessori di legge.

Importo del debito fuori bilancio: euro 634,40 (comprensivi della quota relativa a onorari, I.v.a. e C.A.P. al lordo della ritenuta d'acconto).

Relazione sulla formazione del debito: La controversia è sorta con la proposizione, da parte della società HOTEL PANORAMA DEL GOLFO SAS DI M. PRENCIPE E C.,





difesa dal dott. Marco D'Amico, di ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 20/5320F1 relativo alla Tassa per concessione regionale anni 2005, 2006 e 2007. La Commissione adita accoglieva il ricorso e condannava la Regione Puglia, con sentenza n. 91/1/2010, al pagamento in favore di HOTEL PANORAMA DEL GOLFO SAS DI M. PRENCIPE E C. delle spese di giudizio liquidate in € 700.00 di cui € 500.00 per onorario oltre accessori di legge. Il difensore della cit. società con pec del 03.09.2015 avanzava richiesta di pagamento di quanto dovuto e successivamente inviava in data 16.09.2015 delega a riscuotere sottoscritta dal legale rappresentante p.t. di HOTEL PANORAMA DEL GOLFO SAS DI M. PRENCIPE E C. ed avviso di notula, limitando la propria pretesa agli onorari di causa quantificati complessivamente in € 634,40 (comprensivi della quota relativa a onorari, I.v.a. e C.A.P. al lordo della ritenuta d'acconto).

POSIZIONE DEBITORIA N. 4 TOTALE € 208,00

Generalità dei creditori:

1. **ITALIANO AVV. RAIMONDO**, C.F. TLNRND79A07A662Z, P.I. 07361990729, domiciliato in Bari al Corso Vittorio Emanuele n. 124, per € 208,00;

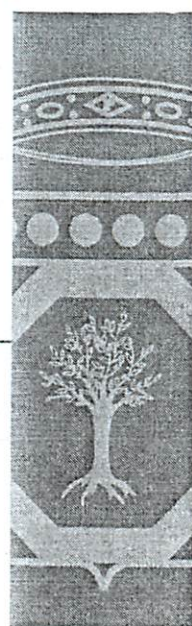
Oggetto della spesa: Esecuzione della Sentenza della Commissione Tributaria di Bari n. 147/13/2012 notificata il 08.02.2015. Liquidazione di somme in favore dell'avv. Italiano Raimondo a titolo di spese processuali ed accessori di legge.

Importo del debito fuori bilancio: euro 208,00 (comprensivi del solo C.A.P. in applicazione del c.d. "regime dei minimi", somme non assoggettate a ritenuta d'acconto).

Relazione sulla formazione del debito: La controversia è sorta con la proposizione, da parte dell'avv. Italiano, di ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 812051723652/2011 relativo alla tassa automobilistica regionale anno 2008, autovettura targata RE608703 per € 1.169,63.

La Commissione adita accoglieva il ricorso e condannava la Regione Puglia, con sentenza n. 147/13/2012, al pagamento in favore del ricorrente avv. Italiano Raimondo delle spese processuali liquidate in € 200,00 oltre accessori di legge. L'avv. Italiano notificava la sentenza munita di formula esecutiva alla Regione Puglia il 09/02/2015 e con email del 03/07/2015 avanzava richiesta di pagamento della somma di € 208,00 (comprensivi del solo C.A.P. in applicazione del c.d. "regime dei minimi", somme non assoggettate a ritenuta d'acconto).





POSIZIONE DEBITORIA N. 5 TOTALE € 238,00

Generalità dei creditori:

1. **MICELLO ANTONIO**, C.F. MCLNTN56R30I119V, residente in Torchiarolo (BR) alla via G. Leopardi 58, per € 238,00;

Oggetto della spesa: Esecuzione della Sentenza della Commissione Tributaria di Bari n. 470/01/2014. Liquidazione di somme in favore del sig. Micello Antonio difeso dall'avv. Maria Teresa Cafaro a titolo di spese processuali ed accessori di legge.

Importo del debito fuori bilancio: euro 238,00 (comprensivi del solo C.A.P. in applicazione del c.d. "regime dei minimi", somme non assoggettate a ritenuta d'acconto).

Relazione sulla formazione del debito: La controversia è sorta con la proposizione, da parte del sig. Micello Antonio difeso dall'avv. Maria Teresa Cafaro, di ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari per l'annullamento della cartella di pagamento n. 0242012001361248800 relativa alla tassa automobilistica regionale anno 2006, autovettura targata CP102BC per € 267,68.

La Commissione adita accoglieva il ricorso e condannava la Regione Puglia, con sentenza n. 470/01/2014, al pagamento in favore del ricorrente Micello Antonio delle spese processuali liquidate in € 200,00 oltre accessori di legge. L'avv. Cafaro, difensore del sig. Micello inviava a mezzo di racc. a/r del 19.01.2015 richiesta di pagamento delle spese legali così come liquidate nella cit. sentenza e successivamente, in data 13/08/2015 inviava email contenente la nota specifica relativa alle predette spese, complessivamente quantificate in € 238,00 (comprensivi del solo C.A.P. in applicazione del c.d. "regime dei minimi", somme non assoggettate a ritenuta d'acconto).

POSIZIONE DEBITORIA N. 6 TOTALE € 634,72

Generalità dei creditori:

1. **DE PACE PATRIZIA**, C.F. DPCPRZ66C57E882D, residente in Manduria (TA) alla 212 s.n.c., per € 634,72;

Oggetto della spesa: Esecuzione della Sentenza della Commissione Tributaria di Taranto n. 239/04/2013. Liquidazione di somme in favore della sig.ra De Pace Patrizia difesa dall'avv. Danilo Brunetti a titolo di spese processuali ed accessori di legge.

Importo del debito fuori bilancio: euro 634,72 (comprensivi della quota relativa a onorari, I.v.a. e C.A.P.).





Relazione sulla formazione del debito: La controversia è sorta con la proposizione, da parte della sig.ra De Pace Patrizia difesa dall'avv. Danilo Brunetti, di ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto per l'annullamento della cartella di pagamento n. 10620100015330251000 relativa alla tassa automobilistica regionale anno 2004, autovettura targata BE830VC per € 417,46.

La Commissione adita accoglieva il ricorso e condannava la Regione Puglia, con sentenza n. 239/04/2013, al pagamento in favore della ricorrente De Pace Patrizia delle spese processuali liquidate in € 300,00. La sig.ra De Pace notificava in data 28/05/2015 atto di precetto per il pagamento delle predette spese legali, complessivamente quantificate in € 634,72 (comprensivi della quota relativa a onorari, spese generali, I.v.a. e C.A.P. e successive).

POSIZIONE DEBITORIA N. 7 TOTALE € 487,74

Generalità dei creditori:

1. **BIONDI AVV. GIUSEPPE**, C.F. BNDGPP73E29C424O, P.I. 02122030741, domiciliato in Ostuni (BR) alla Via P.Micca, 4, per € 487,74;

Oggetto della spesa: Esecuzione della Sentenza del Giudice di Pace di Ostuni n. 198/14 del 03.07.2014. Liquidazione di somme in favore dell'avv. Giuseppe Biondi a titolo di spese legali, compensi ed accessori di legge.

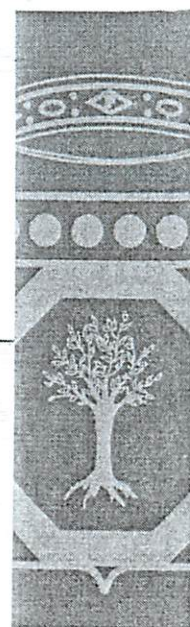
Importo del debito fuori bilancio: euro 487,74 (comprensivi della quota relativa a onorari, I.v.a. e C.A.P.).

Relazione sulla formazione del debito: La controversia è sorta con la proposizione, da parte del sig. PENA PENA WILSON MIGUEL, di opposizione avverso la cartella esattoriale n. 024201300091132091 relativa alla tassa automobilistica regionale anno 2007, autovettura targato BR222598 per € 327,91, dinanzi al Giudice di Pace di Ostuni.

Il G.d.P. adito accoglieva il ricorso e condannava la Regione Puglia, con sentenza n. 198/2014 notificata in data 11/05/2015, al pagamento in favore del sig. Pena Pena Wilson Miguel delle spese di lite quantificate in € 350,00 di cui € 50,00 per esborsi ed € 300,00 per compensi oltre accessori di legge.

Il difensore del sig. Pena, l'avv. Giuseppe Biondi, con successive email del 22/09/2015 e del 01/10/2015 avanzava richiesta di pagamento di quanto dovuto quantificato complessivamente in € 487,74 (comprensivi della quota relativa a onorari, esborsi, spese generali, I.v.a. e C.A.P. al lordo della ritenuta d'acconto) e allegava delega a riscuotere sottoscritta dal suo assistito.





POSIZIONE DEBITORIA N. 8 TOTALE € 615,00

Generalità dei creditori:

1. **MURCIANO GIANNI**, C.F. MRCGNN73D12Z112N, domiciliato presso l'avv. Maria Cordella in Copertino (LE) alla Via Amendola, 31, per € 615,00;

Oggetto della spesa: Esecuzione della Sentenza n. 25/17/14 della Commissione Tributaria Provinciale di Bari. Liquidazione di somme in favore sig. Murciano Gianni a titolo di spese legali, compensi ed accessori di legge.

Importo del debito fuori bilancio: euro 615,00 (comprensivi della quota relativa a onorari, I.v.a. e C.A.P.).

Relazione sulla formazione del debito: La controversia è sorta con la proposizione, da parte del sig. Murciano Gianni difeso dall'avv. Maria Cordella, di ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari per l'annullamento della cartella di pagamento n. 05920120032411782000 relativa alla tassa automobilistica regionale anno 2006, autovettura targata CA445345 per € 615,00.

La Commissione adita accoglieva il ricorso e condannava la Regione Puglia, con sentenza n. 25/17/14, al pagamento in favore del ricorrente Murciano Gianni delle spese di lite liquidate in € 500,00, di cui € 150,00 per spese, € 150,00 per diritti, € 200,00 per onorari oltre iva e cap come per legge. Il sig. Murciano notificava in data 08/10/2014 la sentenza e successivamente, il suo difensore con email del 02.10.2015 faceva pervenire nota specifica per il pagamento delle predette spese legali, complessivamente quantificate in € 615,00 (comprensivi della quota relativa a diritti, onorari, spese, I.v.a. e C.A.P. e successive).

POSIZIONE DEBITORIA N. 9 TOTALE € 644,59

Generalità dei creditori:

1. **CENTONZE SILVIO**, C.F. CNTSLV68C21B792H, domiciliato presso l'avv. Massimo Perlangeli ed il dott. Giordano Perulli in Castromediano di Cavallino (LE) alla Via G. Toma n. 19, per € 644,59;

Oggetto della spesa: Esecuzione della Sentenza n. 565 del 21.11.2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce. Liquidazione di somme in favore sig. Centonze Silvio a titolo di spese legali, compensi ed accessori di legge.

Importo del debito fuori bilancio: euro 644,59 (comprensivi della quota relativa a spese, onorari, I.v.a. e C.A.P.).

Relazione sulla formazione del debito: La controversia è sorta con la proposizione, da parte del sig. Centonze Silvio difeso dall'avv. Massimo Perlangeli e dal dott. Giordano Perulli, di ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce





per l'annullamento della cartella di pagamento n. 05920120030354462000 relativa alla tassa automobilistica regionale anno 2006.

La Commissione adita accoglieva il ricorso e condannava la Regione Puglia, con sentenza n. 565/13, al pagamento in favore del ricorrente Centonze Silvio delle spese di lite liquidate in € 280,00, di cui € 250,00 per compensi professionali. Il sig. Centonze notificava in data 17/09/2014 la sentenza esecutiva ed in data 01/04/2015 atto di precetto per complessivi € 644,59 (comprensivi della quota relativa a spese, compensi, spese generali, I.v.a. e C.A.P. e successive).

POSIZIONE DEBITORIA N. 10 TOTALE € 729,56

Generalità dei creditori:

1. **METRANGOLO AVV. ANTONIO**, C.F. MTRNTN74D22B506T, P.I. 04244420750, domiciliato in Lecce alla PAPA GIOVANNI PAOLO II, 26, per € 729.56;

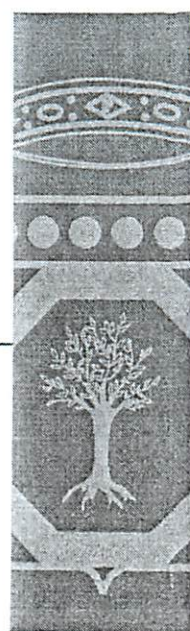
Oggetto della spesa: Esecuzione della Sentenza n. 662/11/2015 della CTR di Bari. Liquidazione di somme in favore dell'avv. Metrangolo Antonio a titolo di spese legali, compensi ed accessori di legge.

Importo del debito fuori bilancio: euro 729,56 (comprensivi della quota relativa a spese, onorari, I.v.a. e C.A.P.).

Relazione sulla formazione del debito: La controversia è sorta con la proposizione, da parte del sig. Perrone Umberto, difeso dall'avv. Metrangolo Antonio, di ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari per l'annullamento della cartella di pagamento n. 05920110049833838000 relativa alla tassa automobilistica regionale anno 2005 per l'importo di € 1.404,33. La CTP adita, con sentenza n. 106/08/13 respingeva il ricorso del sig. Perrone il quale proponeva appello iscritto al R.G.R. 3492/13 della Commissione Tributaria Regionale di Bari. La Regione Puglia resisteva in giudizio.

La Commissione Regionale adita accoglieva l'appello e condannava la Regione Puglia, con sentenza n. 662/11/2015, al pagamento in favore del ricorrente Perrone Umberto delle spese del doppio grado di giudizio liquidate in € 500,00 oltre spese generali. Il sig. Perrone notificava in data 24/06/2015 la sentenza ed in data 12/10/2015 nota specifica per complessivi € 729,56 (comprensivi della quota relativa a spese, compensi, spese generali, I.v.a. e C.A.P. e successive, al lordo della ritenuta d'acconto). Con nota prot. n. AOO_117/ 13/10/2015/0002224 la Regione Puglia chiedeva chiarimenti in merito al destinatario del pagamento. Con email del 14/10/2015 l'avv. Metrangolo inviava delega a riscuotere le somme a firma del suo assistito Perrone Umberto e copia dei rispettivi documenti di riconoscimento.





Legge Regionale _____ 2015, n. _____

(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a., del Dlgs 23 giugno 2011, n. 118. Decreto Ingiuntivo del Giudice di Pace di Maglie n. 89/15 del 30/03/2015; Sentenza del Giudice di Pace di Lecce n. 2263/14 del 16.06.2014; Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari n. 91/1/2010 del 16/04/2010; Commissione Tributaria Provinciale di Bari n. 147/13/2012; Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari n. 470/01/2014; Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto n. 239/04/2013; Sentenza del Giudice di Pace di Ostuni n. 198/14 del 03.07.2014; Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari n. 25/17/14; Sentenza n. 565 del 21.11.2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce; Sentenza n. 662/11/2015 della Commissione Tributaria Regionale di Bari)

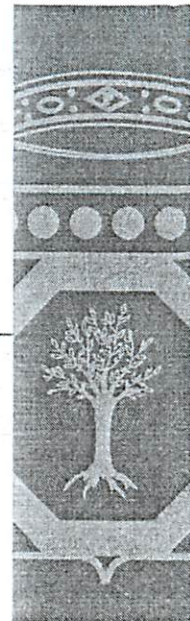
Art. 1

(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a., del Dlgs 23 giugno 2011, n. 118)

"Sono approvati e riconosciuti legittimi, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 73, comma 1, lettera a., del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.lgs 10 agosto 2014, n. 126, i seguenti debiti relativi a pagamento di competenze professionali in ottemperanza a sentenze esecutive:

1. Decreto Ingiuntivo del Giudice di Pace di Maglie n. 89/15 del 30/03/2015. PASCA AVV. LUIGI c/ Regione Puglia, per complessivi € 534,01;
2. Sentenza del Giudice di Pace di Lecce n. 2263/14 del 16.06.2014. CIARDO ROCCO c/ Regione Puglia, per complessivi € 538,81;
3. Sentenza della Commissione Tributaria di Bari n. 91/1/2010 del 16/04/2010. HOTEL PANORAMA DEL GOLFO SAS DI M. PRENCIPE E C. c/ Regione Puglia, per complessivi € 634,40;
4. Commissione Tributaria di Bari n. 147/13/2012. ITALIANO AVV. RAIMONDO c/ Regione Puglia, per complessivi € 208,00;
5. Sentenza della Commissione Tributaria di Bari n. 470/01/2014. MICELLO ANTONIO c/ Regione Puglia, per complessivi € 238,00;
6. Sentenza della Commissione Tributaria di Taranto n. 239/04/2013. DE PACE PATRIZIA c/ Regione Puglia, per complessivi € 634,72;
7. Sentenza del Giudice di Pace di Ostuni n. 198/14 del 03.07.2014. PENA PENA WILSON MIGUEL c/ Regione Puglia, per complessivi € 487,74;





8. Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari n. 25/17/14. MURCIANO GIANNI c/ Regione Puglia, per complessivi € 615,00;
9. Sentenza n. 565 del 21.11.2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce. CENTONZE SILVIO c/ Regione Puglia, per complessivi € 644,59;
10. Sentenza n. 662/11/2015 della Commissione Tributaria Regionale di Bari. PERRONE UMBERTO c/ Regione Puglia, per complessivi € 729,56.

Art. 2
(Norma finanziaria)

"Al finanziamento del debito di cui all'art. 1 si provvede con imputazione al bilancio corrente per euro 5.264,83 al capitolo di spesa del bilancio corrente n. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali".

